



Michele PARTIPILO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

CIRCOLARE 9/2018

Scheda Carburante fino al 31/12/2018

Il decreto legge n. 79.2018 proroga fino a fine anno l'utilizzo della scheda carburante.

Il testo del decreto prevede:

- la **proroga al 1° gennaio 2019 dell'obbligo di fattura elettronica** per le cessioni di gasolio e benzina per autotrazione presso gli **impianti stradali di distribuzione**;
- la possibilità di **continuare ad utilizzare la scheda carburante fino al 31.12.2018 o di documentare l'acquisto con pagamenti tracciabili.**

Pagamenti con mezzi tracciabili

Resta fermo l'obbligo, dal 1° luglio 2018, di utilizzare strumenti tracciabili di pagamento per l'acquisto di carburante ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell'Iva.

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto, infatti, dal 1° luglio 2018 l'obbligo, da parte dei soggetti passivi Iva, di effettuare gli acquisti di carburante **tramite strumenti che assicurino la tracciabilità del pagamento** (art. 164 del TUIR e l'art. 19-bis1, comma 1, lett. d) del DPR 633/72).

Con il Provvedimento del 4.4.2018 l'Agenzia delle Entrate ha illustrato cosa intende per mezzi ritenuti idonei a consentire il tracciamento, e ha ricompreso in questa fattispecie:

- **gli assegni**, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;
- **mezzi di pagamento elettronici** previsti all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
 - addebito diretto;
 - bonifico bancario o postale;
 - bollettino postale;

- carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente. Con la Circolare 8/E/2018 l'Agenzia ha chiarito che sono valide le carte emesse sia da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7, 6° comma, DPR 605/1973, sia da soggetti non tenuti a tale comunicazione.

Tali mezzi di pagamento risultano validi, ai fini della detraibilità dell'Iva e della deducibilità del costo, anche nel caso in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione .

Deduzione costo carburante		carte di credito, di debito, prepagate
Detrazione Iva del carburante	solo se l'acquisto è effettuato con pagamenti tracciabili	carte di credito, carte di debito, carte prepagate e ogni altro mezzo individuato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

**L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*